



Simona Paola Bracchi

**NOTERELLA¹ IN TEMA DI DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE:
DIRITTO DI CONSERVAZIONE DEL COGNOME ORIGINARIO DELLO STRANIERO**

Il Tribunale Civile di Cremona², tempo fa, si occupò di un caso molto particolare - ma sempre più attuale, atteso il sempre più crescente flusso migratorio di indiani nel territorio italiano -, afferente alla sostituzione dell'originario cognome "Kaur" di una donna indiana con il cognome paterno "Singh", a seguito dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del proprio padre, affrontando la problematica, tutt'altro che semplice, dei profili di natura sociologico-religiosa dell'attribuzione del nome nella comunità indiana.

Invero, com'è noto, in India non esiste il cognome nell'accezione giuridica dell'ordinamento italiano, ossia quale elemento qualificante l'appartenenza ad un determinato gruppo familiare; il suo utilizzo è risalente all'epoca coloniale. Più specificamente, il cognome di un soggetto indiano è quello della casta o sottocasta di appartenenza³; pertanto, sovente, vi sono padre e figlio che hanno un cognome diverso. Tuttavia, poiché i *sikh* non sono suddivisi in caste, utilizzano il clan di appartenenza, preceduto, per quanto concerne l'uomo, il nome *Singh*, e, per la donna, il nome *Kaur*. E' altrettanto vero che, comunemente, il cognome utilizzato, a tutti gli effetti, è il suffisso *Singh* o *Kaur*, cadendo nell'oblio il vero cognome, inteso - come detto - quale nome del clan di provenienza. Ma vi è di più: il nome *Singh* viene utilizzato anche da moltissimi indiani non facenti parte della comunità *Sikh*; è per questo che, in Italia (e non solo), moltissimi soggetti aventi nazionalità indiana, si chiamano tutti *Singh* (con riferimento agli uomini) o *Kaur* (per le donne). E' facilmente comprensibile che la mancanza di un vero (e proprio) cognome per questi soggetti crei diversi problemi, anche da un punto squisitamente giuridico.

Nel caso al vaglio del Tribunale di Cremona, la donna lamentava che la correzione d'ufficio del proprio cognome ad opera dell'Ufficiale di Stato Civile del comune nel quale risiedeva, la rendeva sostanzialmente, nell'ambito della propria comunità, un soggetto maschile.

Già in epoca anteriore al Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396⁴ e succ. mod.⁵, la Corte Costituzionale aveva già precisato che *"L'identità personale costituisce un bene a sé, indipendente dallo status familiare, che è tutelato dall'art. 2 Cost. di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata; pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 165 r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, per violazione del citato art. 2 Cost., nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il*

1 il termine "notarella" è mutuato dagli scritti di Giuseppe Pera, professore ordinario dell'Università di Pisa dal 1° febbraio 1966 sino al 2001

2 provvedimento del 15 luglio 2010-Giudice estensore: Andrea Milesi

3 addirittura, vi sono casi in cui viene utilizzato per cognome la professione esercitata o l'ultimo dei nomi propri

4 decreto recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", abrogativo del previgente ordinamento dello stato civile di cui al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238

5 dette modifiche sono state introdotte dal regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 ("Modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome")



cognome, originariamente attribuitogli, ove questo sia da ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identità personale"⁶.

Le argomentazioni del Tribunale, che hanno condotto all'accoglimento del ricorso presentato dalla donna avverso il citato provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile, sono plurime e pienamente condivisibili, con un'affermazione, nel caso di specie, della sussistenza di una rilevante lesione del diritto al nome, inteso quale segno di distinzione della persona fisica nella realtà sociale.

L'art. 6 c.c. recita che "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome." ed "il nome di ciascun soggetto dell'ordinamento è destinato ad assolvere una funzione della sua identificazione ed il diritto al nome costituisce un rilevante diritto assoluto della persona, la cui tutela risulta garantita sia dal codice civile (artt. 6 e ss.), che dalla Carta Costituzionale (art. 22) ..." ⁷; dette norme vengono richiamate espressamente dal Tribunale, il quale osserva che "il diritto al nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità che trova tutela specifica anche a livello costituzionale (artt. 2 e 22 della Costituzione italiana) oltrechè nella normativa ordinaria (art. 6 Codice Civile) ed in quella pattizia internazionale. A tale riguardo, l'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 17 maggio 1991, n. 176, prevede esplicitamente la protezione del cognome attribuito al momento della nascita. ...". A ciò si aggiunga l'art. 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218⁸, afferente ai diritti della personalità, che prevede: "L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto ...". In altri termini, i diritti della personalità sono assoggettati alla legge nazionale del soggetto, ma, qualora si sia in presenza di siffatti diritti acquisiti attraverso la costituzione di un rapporto familiare, la legge applicabile è quella stessa regolatrice del rapporto. Tuttavia, la suddetta norma, nella parte in cui fa riferimento a diritti della personalità derivanti da un rapporto di famiglia, non può essere applicata proprio con riferimento a soggetti stranieri con riferimento al diritto al nome, risultando incompatibile con i dettami della Convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980⁹. In particolare, l'art. 1, comma 1[^], prevede espressamente che la competenza, ai fini dell'attribuzione del nome e del cognome ad uno straniero sia quella dello stato a cui il soggetto appartiene. E' evidente che la norma pattizia prevalga sulla quella interna, attesa l'incompatibilità di quest'ultima sulla normativa convenzionale internazionale.

Nella fattispecie in esame il Tribunale di Cremona ha osservato che, essendo la ricorrente una donna *sikh*¹⁰, nella propria cultura "il suffisso *Kaur* è utilizzato come segno distintivo del genere femminile, così come *Singh* si pone a distinzione di quello maschile, in ottemperanza alle prescrizioni di uno dei Guru del sikhismo e proprio al fine della individuazione del genere sessuale di appartenenza". Conseguentemente il cambio del cognome (tecnicamente, suffisso) - da *Kaur* in *Singh* -, con l'attribuzione del cognome paterno, ha comportato un'evidente lesione dell'identità personale della donna, a fronte di un'equiparazione, nella propria comunità, ad un soggetto maschile, in ragione del suffisso *Singh*.

Tra l'altro, la Suprema Corte, stigmatizzando la condotta di taluni Ufficiali di Stato Civile, riferendosi proprio alla summenzionata Convenzione, premettendo che: "...La giurisprudenza italiana, tanto civile, quanto amministrativa, ha più volte, sanzionato come illegittima la prassi Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, anche con

6 cfr. Corte Cost., sentenza 3 febbraio 1994, n. 13 in Giustizia Civile 1994, I, 867, 2435

7 cfr. T.A.R. Lombardia- Milano, sez. I, sentenza 10 gennaio 2011, n.7, in Foro Amm. TAR 2011, 1, 11

8 Legge recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

9 tale Convenzione è afferente alla legge applicabile ai nomi ed ai cognomi, ed è entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1980.

10 e, quindi, seguace del Sikhismo, religione monoteista sorta in India nel secolo XV ed è la quinta religione più diffusa nel mondo; i suoi seguaci sono devoti al Sri Guru Grnth Sahib ji



riferimento ai cittadini non comunitari, in quanto in contrasto con una corretta interpretazione della Convenzione di Monaco del 1980: "il cambiamento di nazionalità cui fa riferimento al 2° comma dell'art. 1 della Convenzione" deve essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome verificatesi dopo l'acquisizione della corrispondente cittadinanza, mentre non può autorizzare a modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo cittadino" poiché "una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce l'unificazione del diritto relativo ai nomi e cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non può non annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno distintivo della persona umana (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 29 agosto 2012; Tribunale di Reggio Emilia, decreto 20 maggio 2007 ...)" ha precisato che "il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, inoltre che dalla normativa ordinaria (art. 6c.c.)", per cui "deve ritenersi che una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato. In tale chiave esegetica, va dunque interpretata la norma della Convenzione di Monaco sui cognomi e nomi ..."¹¹. Pur essendo il caso trattato dal Supremo Collegio differente, giacché in presenza di soggetto che aveva acquisito doppia cittadinanza, si ritiene che la puntuale e chiara argomentazione svolta valga anche per il peculiare caso al vaglio del Tribunale di Cremona, poiché l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del padre non implica il cambiamento del nome d'origine della figlia, costituente autonomo segno distintivo della sua identità personale.

¹¹ cfr. Cass. Civ., sentenza 17 luglio 2013 (accoglimento di ricorso presentato da cittadino peruviano, il quale si era visto mutare il proprio cognome originario ad opera del Ministero dell'Interno mediante il decreto con il quale gli era stata conferita cittadinanza italiana per naturalizzazione)